



AMBITO N32 – REGIONE CAMPANIA

**Comuni di : Agerola – Casola di Napoli – Gragnano – Lettere – Pimonte –
Pompei – Santa Maria la Carità – Sant’Antonio Abate**

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MICRO NIDO
“INFANZIA SERENA” – COMUNE DI GRAGNANO

CUP J39G25000120003

CIG _____

PREMESSE

Con determina a contrarre N°1291 del 30/10/2025 il Coordinatore dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale N32 - Comune Capofila Sant'Antonio Abate, ha indetto una gara per l'affidamento del *SERVIZIO DI MICRO NIDO "INFANZIA SERENA" - COMUNE DI GRAGNANO* mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite Acquisti in Rete PA, la piattaforma nazionale per il procurement digitale della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni, servizi e lavori, accessibile all'indirizzo internet: <https://www.acquistinretepa.it>

L'appalto trova la propria disciplina nella Parte VII del Codice – artt. 127 e 128.

La durata presunta del procedimento è prevista pari a 2 mesi dalla pubblicazione di affidamento Il luogo di svolgimento del servizio della fornitura è il Comune di Gragnano(NA)

Il Responsabile unico del progetto è la Dott.ssa Rosaria Uliano

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è la dott.ssa Rosa Mascolo

STAZIONE APPALTANTE

Denominazione: Comune di Sant'Antonio Abate – Capofila Ambito Territoriale Sociale N32

Indirizzo: Piazza Don Mosè Mascolo - 80057 – Sant'Antonio Abate (NA)

Numero di telefono: 081/3911211

Sito Internet: www.comune.santantonioabate.na.it

P.E.C.: protocollo.comunesantantonioabate@pec.it

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto di cui all'oggetto.

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Domanda di partecipazione con allegati A-B-C-D;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) Capitolato Speciale d'Appalto;
- 5) DGUE;
- 6) Schema dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari;
- 7) Patto di Integrità;
- 8) Protocollo di Legalità;
- 9) Modello Antimafia
- 10) MODELLO DI DICHIARAZIONE DEI COSTI DELLA MANODOPERA E DEGLI ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA
- 11) Dichiarazione anticorruzione;

12) Informativa privacy

1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La procedura di gara sarà gestita attraverso la richiesta di offerta evoluta (RdO Evoluta) agli operatori economici iscritti sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) accessibile attraverso il portale all'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it>

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare in via telematica attraverso la sezione del portale del MEPA www.acquistinretepa.it riservata alle richieste di chiarimenti, almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 4 (quattro) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla piattaforma telematica.

Nel caso di chiarimenti di particolare urgenza è possibile segnalarne l'inserimento sul MEPA inviando una pec all'indirizzo protocollo.comunesantantonioabate@pec.it

Le risposte ai quesiti saranno pubblicate sul medesimo portale e saranno visionabili da tutti i concorrenti alla procedura.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

3. OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio micro nido "Infanzia Serena" - Comune di Gragnano, come meglio specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto (CSA), attraverso procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 36/2023 con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art 108, comma 2 del Codice dei Contratti.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché trattasi di un'attività organicamente unitaria non frazionabile in lotti autonomi e funzionali per ragioni tecniche e di convenienza economica. L'eventuale frazionamento dell'appalto, oltre a determinarne la sua frammentarietà, ne renderebbe l'esecuzione oltremodo complessa per l'aspetto tecnico e onerosa per l'aspetto economico.

L'importo a base di gara, per la realizzazione del servizio relativamente a 10 posti è di € 117.990,33 + Iva al 5% pari a € 5.899,52 per un importo complessivo di € 123.889,85.

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	SERVIZI DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (COSTO MANODOPERA)	80110000-8	P	€ 105.064,00
2	PASTI			€ 8.400,00
3	ONERI DI GESTIONE			€ 4.526,33
4	ONERI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZE NON SOGGETTI A RIBASSO			€ 0,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO				€ 117.990,33*
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (2+3)				€ 12.926,33

**L'importo è al netto dell'IVA al 5% ed è da intendersi comprensivo di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dall'affidatario per lo svolgimento del servizio.*

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice, l'importo della manodopera stimato per il presente affidamento ammonta ad euro € 105.064,00 come dettagliatamente indicato nel CSA.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale (art. 41, comma 14, Codice).

A tale fine il concorrente è tenuto a indicare nell'offerta economica i propri costi della manodopera calcolati in linea con il proprio progetto tecnico presentato (cfr. artt. 91 comma 5 e 108, comma 9, del d.lgs. 36/2023), fermo restando che non sono ammissibili offerte che riportino un importo della manodopera inferiore ai trattamenti salariali minimi

inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, come previsto dall'art. 110, comma 4, lett. a) Codice, in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 11 e dall'art. 41 commi 13 e 14 del Codice stesso.

Il contratto collettivo applicato è quello delle Cooperative Sociali.

L'operatore economico può indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dall'Amministrazione delegante. In tal caso, l'operatore economico vincitore della gara, prima dell'aggiudicazione della stessa, dovrà fornire alla stazione appaltante la dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata nonché la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'art. 110 del Codice.

L'importo dei costi della sicurezza da interferenza è pari € 0,00.

Il servizio è finanziato:

1. per € 5.000,00 con la compartecipazione di fondi comunali del Comune di Gragnano;
2. per € 118.889,85 con Fondo Miur/Siei annualità 2024;

Qualora detta modulazione di finanziamento dovesse subire variazioni gravemente incidenti sul servizio stesso e/o sulla sua quantificazione finanziaria, ci si riserva di recedere dal contratto con un giusto preavviso, senza che l'aggiudicatario possa pretendere riconoscimento danni o compensazioni.

Detto importo ha valore indicativo in dipendenza della durata dell'appalto, dell'orario di funzionamento del servizio, della particolare tipologia e necessità dell'utenza e nello specifico con riferimento alla richiesta dell'utenza medesima di avvalersi del servizio a domanda individuale di cui al capitolato e dell'articolazione oraria prescelta nonché alle conseguenti quote di compartecipazione degli utenti e composizione dei moduli in base al rapporto educatore/bambini.

Non si rilevano oneri per rischi da interferenza tranne l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Durata dell'appalto

L'appalto avrà durata, a decorrere dall'avvio delle attività, per un periodo massimo di 40 settimane.

La stazione appaltante si riserva di variare il numero dei bambini previsto per l'effetto di impossibilità sopravvenuta, anche per eventuale indisponibilità delle sedi, ad ospitare il numero di utenti programmato; inoltre si riserva, in base alle effettive iscrizioni dei bambini raccolte ed all'orario prescelto nonché alla frequenza degli stessi alle attività oggetto dell'appalto, di diminuire il numero degli alunni e/o le ore di servizio e, quindi, ridurre l'importo dell'affidamento in funzione della riduzione delle prestazioni, nei limiti strettamente necessari ad assicurare il rispetto del rapporto educatore/bambini fissato - dal Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento 4 del 7 Aprile 2014.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione

alle condizioni originariamente previste.

In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4. PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO

Il servizio Micro nido comunale dovrà essere assicurato per n°10 posti bambini/bambine, di età compresa tra zero e trentasei mesi, nel rispetto delle finalità, degli standard e dei criteri di funzionamento del servizio definiti dalle leggi di settore, dalla normativa regionale vigente ("Regolamento n. 4 del 7 aprile 2014 di attuazione della Legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 - Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 2000, n. 328", pubblicato sul B.U.R.C. n. 28 del 28 aprile 2014.) e da eventuali disposizioni che potrebbero essere emanate in materia.

Per la gestione delle attività il Comune di Gragnano mette a disposizione i locali del Micro nido comunale "Infanzia Serena" in via San Giovanni, di proprietà dell'Amministrazione Comunale, conformi ai requisiti strutturali previsti dal Regolamento Regionalen°4/2014.

In linea generale dovranno essere assicurate le prestazioni che consentano il perseguimento delle seguenti finalità:

- concorso con le famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative, nel rispetto della loro identità individuale, culturale e religiosa;
- cura dei bambini che richieda un affidamento quotidiano e continuativo a figure professionali diverse da quelle parentali, in un contesto esterno a quello familiare;
- stimolazione allo sviluppo e socializzazione dei bambini, a tutela del loro benessere psicofisico e per lo sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali.

Il servizio deve essere garantito attraverso l'indispensabile apporto delle seguenti figure professionali:

- ✓ 1 Coordinatore D3 CCNL Cooperative Sociali
- ✓ 2 Educatori professionale D2 CCNL Cooperative Sociali
- ✓ 1 Ausiliario B1 CCNL Cooperative Sociali

Le ore specifiche per le singole figure professionali coinvolte sono specificate nel piano economico di dettaglio inserito nel Capitolato Speciale di Appalto.

Il servizio richiesto deve avere le caratteristiche minime stabilite nel CSA a pena di esclusione.

5. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione di gara è disponibile sui seguenti siti internet:

- <https://www.acquistinretepa.it> (piattaforma elettronica utilizzata)
- <https://www.comune.santantonioabate.na.it> (sito Ente, nella sezione Amministrazione trasparente).

6. COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 90 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1 del Codice.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari anche se non ancora

costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 68 del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori ausiliari.

7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Gli Operatori Economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Le aggregazioni di retisti rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

8. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. In caso di partecipazione di consorzi stabili i requisiti devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

9. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICO- FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA AI SENSI DELL'ART. 100 COMMA 1 LETT.A), B) E C) DEL CODICE

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti accedendo al fascicolo virtuale dell'Operatore Economico (di seguito anche "FVOE", operativo presso la Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (BDNCP) gestita dall'Autorità, in conformità alla delibera ANAC n. 464/2022.

I concorrenti devono, a pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dei seguenti requisiti:

9.1 Requisiti di idoneità professionale – ex art. 100, comma 1, lett.a) del Codice

Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per le attività attinenti all'oggetto dell'appalto.

In caso di enti per i quali non vi è l'obbligo di iscrizione alla CCIAA, va presentata la dichiarazione del legale rappresentante, con le formalità di cui all'art. 38 del DPR 445/00 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005, relativa alla ragione sociale ed alla natura giuridica dell'organizzazione concorrente, indicando gli estremi dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché del decreto di riconoscimento se riconosciute e ogni altro elemento idoneo a individuare la configurazione giuridica, lo scopo e l'oggetto sociale suindicato.

Ai concorrenti appartenenti ad altro stato membro, si applica quanto prescritto all'art. 100 comma 3 del Codice.

In caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti già costituiti o da costituirsi o di aggregazione di imprese di rete o di GEIE, il requisito deve essere posseduto da ciascuna delle imprese facenti parte il raggruppamento/consorzio ordinario/rete d'imprese/GEIE. Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 68, il requisito deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici.

9.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria - ex art. 100 comma 1 lett. b) del Codice

Fatturato globale medio, maturato nei migliori tre anni dell'ultimo quinquennio precedente a quello di indizione della procedura, almeno pari all'importo a base di gara I.V.A. esclusa (cioè pari a € 117.990,33) IVA esclusa.

Il presente requisito viene richiesto al fine di dimostrare la solidità economico finanziaria necessaria – in relazione al periodo di riferimento dell'appalto rivolto a bambini nella fascia prima infanzia a titolarità pubblica o privata, sezioni primavera, servizi integrativi per la prima infanzia, ludoteca per la prima infanzia che deve essere garantito secondo elevati standard prestazionali.

In caso di RTI/consorzio ordinario di concorrenti, rete di impresa GEIE, il requisito viene soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che l'impresa mandataria dovrà possedere la quota maggioritaria. Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 68 si applica l'art. 67 del Codice.

Nel caso gli operatori economici siano consorzi, è obbligatorio indicare nello specifico la/e consorziata/e erogante/i servizi oggetto del presente appalto.

9.3 Requisiti di capacità tecnico professionale - ex art. 100 comma 1 lett.c) del Codice

Esecuzione, nel triennio 2022-2023-2024, di almeno 1 servizio analogo a quello oggetto della presente procedura (servizi per la prima infanzia 0-36 mesi quali nido e micro nido) per un totale di almeno 24 mesi.

In caso di RTI/consorzio ordinario di concorrenti, rete di impresa GEIE, il requisito viene soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che l'impresa mandataria dovrà possedere una quota maggioritaria. In caso di RTI e/o consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 68 del Codice. In caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, si applica quanto prescritto all'art. 67 del Codice. Nel caso gli operatori economici siano consorzi, è obbligatorio indicare nello specifico la/e consorziata/e erogante/i servizi oggetto del presente appalto.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari

attestanti il pagamento delle stesse.

Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE: Nell'ipotesi di partecipazione nelle modalità di cui all' art. 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice, gli Operatori Economici devono possedere i requisiti di partecipazione previsti nel presente Disciplinare nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di Imprese aderenti al Contratto di rete, ai Consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese, in quanto compatibile. Nei Consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. I requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del Codice devono essere posseduti da ciascuno degli Operatori Economici parte del raggruppamento / consorzio / aggregazione di Rete /GEIE. Il requisito di idoneità di cui al punto precedente deve essere posseduto da ciascuna delle Imprese raggruppate/ Raggruppande, Consorziare/ Consorziande o GEIE.

Avvalimento

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 65 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 100, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].

Ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 104, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 104, ferma restando l'applicazione dell'art. 97 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 104 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo "Comunicazioni", al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore

al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nella documentazione tecnica reperibile all'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it> (che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma ed essere sottoscritti, ove richiesto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2005.

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a) devono essere rilasciate ai sensi dell'art.38 del DPR 445/2000 e dell'art.65 del D.Lgs.82/2005 (o legislazione equivalente in caso di imprese estere); in caso siano sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti, deve essere allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo;

b) devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, appartenenti ad eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La scadenza per la presentazione delle istanze è indicata sulla piattaforma MePA.

11. SUBAPPALTO

Al fine di assicurare l'uniformità dell'attuazione del progetto educativo, in considerazione della peculiarità del servizio, è fatto divieto alla ditta aggiudicataria di subappaltare o, comunque, di cedere in tutto o in parte l'appalto stesso pena l'immediata risoluzione del contratto, incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

12. CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1. una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 106 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto, salvo quanto previsto all'art. 106, comma 8 del Codice.
2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 106, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 107 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 106 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011,

n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 104 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 104 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

1. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
2. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria Comunale;
3. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 106 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 117, comma 12 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>[http://](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/)

[www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie finanziarie/http://](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65 al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con ultimo decreto 31/2018 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- d) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- e) contenere la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- f) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- g) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- h) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno dovranno essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- a) documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia

espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 106, comma 8, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 106, comma 8, si ottiene:

a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 65 del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 67 del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 106, comma 8 del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 65 del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

13. CONTRIBUTO ANAC

Ai sensi dell'articolo 1, punto 2, della delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> gli operatori economici partecipanti sono esentati dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del

concorrente.

Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto all'articolo 1.

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'offerta è costituita, rispettivamente dalla:

- a) documentazione amministrativa;
- b) Offerta tecnica;
- c) Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte.

La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- 1. l'offerta è vincolante per il concorrente;
- 2. con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quella della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché

redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

16. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce, esclusivamente in maniera telematica attraverso la piattaforma telematica <https://www.acquistinretepa.it> , la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione con allegati A-B-C-D;
2. dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari
3. DGUE;
4. Patto di integrità sottoscritto per accettazione;
5. Protocollo di Legalità sottoscritto per accettazione;
6. garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
9. Documentazione in caso di avvalimento;
10. Documentazione per i soggetti associati;
11. Disciplinare di Gara e Capitolato Speciale d'Appalto sottoscritti per accettazione;
12. Dichiarazione anticorruzione;
13. Modello Antimafia;
14. Informativa privacy;
15. MODELLO DI DICHIARAZIONE DEI COSTI DELLA MANODOPERA E DEGLI ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla

contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento. Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento. In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante. In caso di partecipazione in qualità di consorzio, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2022;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sant'Antonio Abate – Capofila Ambito Territoriale Sociale N32, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 06/03/2025 e reperibile sul sito del Comune di Sant'Antonio Abate Amministrazione Trasparente e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e

- collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità, allegato;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; • per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

Documentazione in caso di Avalimento

L'Impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della domanda di partecipazione integrata dal DGUE. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria allega:

1. Dichiarazione di avalimento;
2. Il contratto di avalimento.

Clausola sociale

La stazione appaltante, sussistendo le condizioni oggettive e soggettive di applicazione dell'articolo 57 del Codice dei contratti pubblici, prevede l'applicazione della clausola sociale per il personale attualmente impegnato nella gestione del servizio (che corrisponde pienamente alle figure professionali previste nel presente C.S.A.).

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al paragrafo 3.

17. OFFERTA TECNICA

Nell'apposita sezione relativa all'offerta tecnica, presente nella piattaforma il concorrente dovrà inserire, in un unico file l'offerta tecnica firmata digitalmente (pena l'esclusione), che dovrà consistere in una relazione tecnica/proposta dettagliata ed esauriente, (Max 25 fogli pari a 50 pagine – formato A4 , carattere Time new Roman 12 interlinea 1,5), seguendo l'articolazione della griglia di valutazione.

La Relazione Tecnica, sempre a pena di esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta con firma digitale:

- a) in caso di impresa singola, dal suo legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- b) in caso di RTI o di Consorzi ordinari costituiti al momento di presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa mandataria o il Consorzio Ordinario nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- c) in caso di RTI e Consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura di tutte le imprese raggruppande o consorziande o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- d) in caso di Consorzi di cui all'art. 65, del Codice dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il Consorzio stesso nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 19.

Ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui al paragrafo 9, il concorrente allega all'offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.

18. OFFERTA ECONOMICA

L'importo complessivo da considerarsi come importo a base di gara, per la realizzazione del servizio relativamente a 10 posti è di € 117.990,33 + Iva al 5% pari a € 5.899,52 per un importo complessivo di € 123.889,85.

L'importo complessivo comprende i costi della manodopera stimati in € 105.064,00 calcolati sulla base delle tabelle ministeriali approvate con Decreto direttoriale n. 30 del 14 giugno 2024, non soggetti a ribasso come indicato al punto 3 del presente disciplinare.

Il servizio è finanziato:

per € 5.000,00 con la compartecipazione di fondi comunali del Comune di Gragnano;

per € 118.889,85 con Fondo Miur/Siei annualità 2024;

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma Telematica MePA a pena di inammissibilità dell'offerta.

Nell'offerta economica il concorrente, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) ribasso offerto in cifre e in lettere al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9, del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

c) la stima dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice;

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

L'offerta economica, **a pena di esclusione dalla gara**, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore;

nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, l'offerta economica, **a pena di esclusione dalla gara**, deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.

19. PROCEDURA DI SCELTA ED AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

La gara sarà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del Codice, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo gli elementi di seguito indicati:

	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	Punteggio massimo
1	Offerta tecnica	80
2	Offerta economica	20
	TOTALE	100

Ad ogni offerta tecnica sarà attribuito un punteggio massimo di punti 80, articolato secondo la griglia di valutazione che segue:

N.	Dimensione qualitativa	Criterio qualitativo	Punteggio
1	QUALITA' DEL SERVIZIO – Cfr. allegato a, dimensione "X3", della D.G.R.C. 1079/02, max punti 60, così suddivisi	1.1 Documento tecnico operativo (progetto organizzativo)	Max 40 punti
		1.2 Elementi migliorativi e aggiuntivi	Max 10 punti
		1.3 Valutazione e monitoraggio	Max 10 punti
2	QUALITA' ORGANIZZATIVA – cfr. allegato a) della D.G.R.C. 1079/02, max punti 20, così suddivisi	2.1 Dotazione strumentale	Max 6 punti
		2.2. Aggiornamento formativo e supervisione degli operatori	Max 14 punti

			Totale max 80 punti
--	--	--	---------------------

I coefficienti di valutazione per l'attribuzione dei punteggi sono indicati nella seguente griglia:

VALUTAZIONE DISCREZIONALE	COEFFICIENTE
NON VALUTAVILE/INADEGUATO	0,00
SCARSAMENTE ADEGUATO	0,20
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,40
ADEGUATO	0,60
DISCRETO	0,70
BUONO	0,80
OTTIMO	1,00

1. **Criterio qualitativo – documento tecnico operativo (Progetto organizzativo)** – peso max 40 punti che saranno assegnati in base all'adeguatezza alle prestazioni da svolgere.

Si chiede, ai fini della valutazione del presente criterio, un documento relativo alla strutturazione operativa che i partecipanti al bando intendono dare al servizio in oggetto.

In particolare il documento dovrà contenere: metodologia, dettaglio delle prestazioni, modalità e tempi di organizzazione del servizio.

Di seguito sono riportati alcuni parametri oggetto di valutazione:

- ✓ Completezza, chiarezza e rispondenza alle finalità, alle azioni, agli obiettivi e alle metodologie indicate nel capitolato;
- ✓ Adeguatezza delle metodologie adottate;
- ✓ Pianificazione del servizio.

2. **Criterio qualitativo: elementi migliorativi e innovativi** – peso max 10 punti che saranno assegnati in base all'adeguatezza alle prestazioni da svolgere.

Si chiede, ai fini della valutazione del presente criterio, una relazione riguardante le eventuali risorse complementari, eccedenti quelle richieste, al fine di produrre varianti aggiuntive e migliorative al progetto tecnico di dettaglio. Tali risorse non devono incidere in nessun modo sull'importo complessivo del piano finanziario, e dunque essere a totale carico dell'aggiudicatario, pena la non valutabilità del presente criterio qualitativo.

Di seguito sono riportati alcuni parametri oggetto di valutazione degli elementi migliorativi e aggiuntivi:

- ✓ Proposte innovative, anche sperimentali, riferite all'attività, tecniche, modalità relazionali e comportamenti di supporto ai singoli, ai gruppi ed ai contesti di riferimento;
- ✓ Strumenti e/o metodologie per la ricerca e la sperimentazione, riferiti al servizio oggetto del presente bando;
- ✓ Sostenibilità degli elementi migliorativi proposti e loro concretezza rispetto alla realtà.

3. **Criterio qualitativo: monitoraggio e valutazione** – peso max 10 punti.

Si chiedono, ai fini della valutazione del presente criterio, gli strumenti utilizzati per il monitoraggio e la valutazione del servizio (es. schede, questionari, ecc.), divise in strumenti per il monitoraggio, strumenti per la valutazione, strumenti per il report statistico, corredati da un'eventuale relazione descrittiva degli stessi.

4. **Criterio qualitativo: Dotazione strumentale** – max 6 punti che saranno assegnati in base all'adeguatezza alle prestazioni da svolgere.

Si chiede, ai fini della valutazione del presente criterio, la dotazione strumentale disponibile.

5. **Criterio qualitativo: aggiornamento formativo e supervisione degli operatori** - Max 14 punti.

Si chiede, ai fini della valutazione del presente criterio, la presentazione di un piano di aggiornamento professionale e supervisione.

Soglia di sbarramento: Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà all'apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui Progetto Tecnico abbia conseguito un punteggio inferiore a 40/80.

OFFERTA ECONOMICA: Fino a 20 punti

Il punteggio massimo verrà attribuito al ribasso maggiore offerto, che costituisce parametro per la valutazione proporzionale delle restanti offerte.

Il calcolo dell'offerta economica verrà operato autonomamente dalla piattaforma Mepa sulla base della seguente formula di calcolo: Proporzionalità Inversa Interdipendente al Ribasso in Funzione del Prezzo.

$$PE = PE_{max} \times \frac{P_{min}}{P}$$

Con:

- **PE_{max}**: massimo punteggio attribuibile
- **R [P]**: Ribasso rispetto alla base d'asta (*soglia*) / prezzo (*valore*) offerto dal concorrente
- **R_{max} [P_{min}]**: Ribasso più elevato [*prezzo più basso*] tra quelli offerti in Gara

L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta valida.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice.

A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

21. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione avrà luogo in data e ora da stabilirsi e sarà comunicata ai partecipanti.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

1. della documentazione amministrativa;
2. delle offerte tecniche;
3. delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza

22. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 15.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche, che coincide con quella della fine della valutazione della documentazione amministrativa, salvo l'attivazione del soccorso istruttorio, sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro e non oltre 5 giorni.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

L'offerta è valutata anomala qualora presenti sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

La stazione appaltante si riserva, eventualmente, la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

25. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 99 del Codice, la Stazione Appaltante, prima di aggiudicare la gara, procede alla verifica dei requisiti speciali e generali dichiarati dal concorrente primo classificato.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

L'avvio dell'esecuzione del servizio avverrà nel rispetto di quanto previsto dalla legge con l'adozione di apposito provvedimento, riservandosi l'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 50 comma 6 del Codice. In tal caso la durata del servizio decorrerà dalla data dell'avvio dell'esecuzione anticipata.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto comprende le condizioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai fini della stipula del contratto trova applicazione quanto previsto dall'art. 18 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare, unitamente a tutta la documentazione richiesta comprensiva di quella di cui all'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto, nel termine richiesto la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

N.B. Qualora la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Codice, autorizzasse l'esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale, la garanzia definitiva dovrà decorrere dalla data effettiva di inizio attività (e non dalla stipula contrattuale).

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'acquisizione della garanzia provvisoria e l'Amministrazione potrà aggiudicare al concorrente che segue in graduatoria.

Laddove nel termine assegnato la documentazione richiesta non pervenisse o risultasse incompleta o formalmente e sostanzialmente irregolare, l'Amministrazione si riserva di assegnare un termine perentorio scaduto il quale la stessa procederà alla revoca dell'aggiudicazione ed all'acquisizione della cauzione provvisoria.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma di scrittura privata autenticata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

26. ACCESSO AGLI ATTI ALL'ESITO DELLA PROCEDURA DI GARA

Si evidenzia, preliminarmente, che, fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti dall'art. 35 del Codice, l'esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli artt. 22 e segg. della l. n. 241/1990. Si rappresenta, altresì, che il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente nell'Offerta Tecnica le parti della stessa contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi.

Tale indicazione dovrà essere adeguatamente motivata ed il concorrente dovrà allegare ogni documentazione idonea a comprovare l'esigenza di tutela.

Saranno inoltre sottratti all'accesso tutti i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione presentata dal Concorrente, nonché le informazioni annotate sul Casellario istituito presso l'A.N.AC.

27. VARIAZIONI INTERVENUTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Il concorrente e la sua eventuale ausiliaria dovranno comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali variazioni alle dichiarazioni contenute nella documentazione amministrativa, evidenziando le variazioni intervenute. Le su richiamate dichiarazioni in ordine alle variazioni intervenute dovranno essere inviate tramite il Sistema nell'area comunicazioni".

Rimane inteso che al fine di consentire all'Amministrazione di eseguire le prescritte valutazioni ai sensi dell'art. 94 del Codice, unitamente alla comunicazione delle variazioni dovranno essere prodotti tutti i documenti a tal fine necessari.

La documentazione di cui sopra dovrà essere presentata, da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio che abbiano subito le dette variazioni.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Torre Annunziata, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa vigente e del regolamento UE n. 2016/679 i dati forniti dalle società saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. Il

titolare del trattamento è il Comune di Sant'Antonio Abate in qualità di Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale N32.

29. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Si applicano al presente appalto:

29.1 tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. In caso di RTI la mandataria si impegna a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità.

29.2 Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Sant'Antonio Abate

L'ente si impegna a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sant'Antonio Abate.

Il Coordinatore dell'Ambito Territoriale N32

Dott. Salvatore Petirro

